

COMUNE DI RAVENNA

PROVINCIA DI RAVENNA

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

OGGETTO: Realizzazione di Impianto fotovoltaico galleggiante con potenza di picco pari a **31,11 MWp** e potenza di immissione pari a **29,10 MW**

COMMITTENTE: **CM SOLAR SRL**

UBICAZIONE: Statale Provinciale 19 – Comune di RAVENNA (RA)

IMOLA, 25/10/2021

Il Tecnico

(ING. MINORCHIO MASSIMILIANO)



Ingegneria Integrata S.r.L. S.T.P.

Ing. Massimiliano Minorchio
Via Ugo La Malfa, 10 - 40026 Imola (BO)
Tel: 0542/644055
Cell: 347-9126620
Email: minorchio.massimiliano@gmail.com



**INGEGNERIA
INTEGRATA**

INDICE

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1 INTRODUZIONE	3
1.2 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI.....	4
2. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	5
2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)	5
2.2 STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE	9
2.2.1 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).....	9
2.2.2 Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.)	10
3. PIANI DI SETTORE	12
3.1 PIANO ENERGETICO REGIONALE (P.E.R.).....	12
3.2 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2020)	13
3.3 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)	16
3.4 PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.I.A.E.) E PIANO COMUNALE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.A.E.).....	19
4. CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO ALLA NORMATIVA DI SETTORE VIGENTE	20
4.1 DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA – ROMAGNA PROGR. N28 DEL 6 DICEMBRE 2010 (LINEE GUIDA REGIONALI)	20
4.2 AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS N387/2003 ss.MM.II.....	22
4.3 NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE ALLA LINEE ELETTRICHE	23
5. PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA	24
6. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO – CULTURALE PAESAGGISTICI	25
6.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA	25
7. ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI. INTESI, CONNESSIONI, LICENZE, PARERI DA ACQUISIRE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	26

1. PREMESSA

1.1 INTRODUZIONE

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico (Q.R.P.) sono descritte ed esaminate, in accordo con le disposizioni della L. R. 4/2018 e s.m.i. e del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., le indicazioni tecnico – legislative presenti negli strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento all'area in cui si colloca l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in esame ed allo specifico tema trattato.

In particolare sono stati considerati i seguenti piani territoriali e piani di settore:

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Ravenna;

Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) del Comune di Ravenna;

Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Ravenna;

Piano Energetico Regionale (P.E.R.);

Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R. 2020);

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.);

Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.).

È stata, inoltre, condotta un'analisi dei vincoli di tutela naturalistica e di vincoli di tutela sui beni storico - culturali e paesaggistici nonché sulle principali normative nazionali, regionali e locali di settore vigenti; in particolare è stata valutata la conformità dell'intervento alle disposizioni della Deliberazione Assembleare della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010 (Linee guida Regionali), del D.Lgs. 387/2003 s.m.i. e della L.R. 10/1993.

Occorre sottolineare che le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore, analizzate nel presente Quadro di Riferimento Programmatico, sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte degli interventi in progetto, compresa la definizione delle opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

1.2 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI

Con riferimento agli elenchi di opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale dal D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. (identificati negli Allegati alla Parte II), sono sottoposte alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del Decreto medesimo, le opere elencate nell'Allegato IV. Tra queste si evidenzia che al punto 2, lett. b) sono riportati gli "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW", tra i quali rientrano anche gli impianti fotovoltaici; la L. R. n.4/2018, come modificata dalla L. R. 27 Dicembre 2018, n. 24, riporta la stessa categoria di opere nell'Allegato B.2, al punto B.2.8.

Per la categoria di opera descritta la normativa prevedrebbe, quindi, l'attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A., come stabilito dall'art. 5 comma 1, lett. a) della L. R. 4/2018 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che nel caso specifico è volontà del Proponente attivare una procedura di V.I.A. volontaria (così definita in quanto viene attivata senza essere obbligatoriamente richiesta dalla normativa vigente); tale opzione è prevista dall'art. 4, comma 2, lettera b) della L.R. 4/2018 e s.m.i.: "su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a V.I.A. i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3".

Si è ritenuto opportuno attivare volontariamente la V.I.A. per consentire una valutazione appropriata degli impatti ambientali dell'opera e per accorpate nella omnicomprensiva procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (c.d. P.A.U.R.) tutti gli aspetti autorizzativi che è necessario affrontare per poter realizzare l'intervento; infatti, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 4/2018 e s.m.i., "[...] Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita."

Lo Studio di Impatto Ambientale è corredato, quindi, della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria all'ottenimento delle concessioni, licenze, pareri e nulla osta per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

2. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è stato approvato con Del. C.P. n.71 del 25.7.2003.

Con Del. C.P. n.134 del 21/12/2007 è stata approvata una variante parziale al P.T.C.P. che ha apportato alcune modifiche, aggiornamenti e integrazioni alla cartografia di Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione.

In data 22/12/2008, con Delibera C.P. n.118, è stata approvata la Variante in materia di tutela delle acque, in adeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia - Romagna.

In materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il P.T.C.P. costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Gli interventi in progetto interessano zone normate da alcuni articoli del P.T.C.P. vigente, di seguito esaminati.

Nell'elaborato 2.13 ricadiamo nell'art 3.23

Art. 3.23 - Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura

1.(D) Fra le zone di interesse storico - testimoniale il presente Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e le aree gravate da usi civici in conformità alle direttive del successivo secondo e terzo comma, ed agli indirizzi di cui al quarto comma.

2.(D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali procedono alla individuazione dei Canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione del sistema idraulico storico e provvedono a dettare la disciplina per la loro tutela ai sensi dell'art. A-8 della L.R. 20/2000.

3.(D) I Comuni dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni:

a) i terreni agricoli di cui al primo comma sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;

b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;

c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente. 4.(I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

d) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico.

e) vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti direttamente agli elementi individuati ai sensi del secondo comma:

- modifica e interrimento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;
- eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica di rilevanza storica;
- rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc.);
- demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

Nell'elaborato 1 ricadiamo nell'unità 8 – Bonifica della valle standiana

Nell'elaborato 5 si evince l'assetto strategico della mobilità e si nota la presenza di strade minori e un'asse della grande rete di collegamento nazionale-regionale (tipo B,C)

Nell'elaborato 6 ricadiamo negli ecosistemi acquatici e nei agroecosistemi a cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico

TAVOLA 1 - UNITA' DI PAESAGGIO




Figura 2.1.1 – tavola 1 – unità di paesaggio

TAVOLA 2.13 - TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI E STORICO - CULTURALI




Figura 2.1.3 – tavola 2.13 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali

TAVOLA 5 - ASSETTO STRATEGICO DELLA MOBILITA', POLI FUNZIONALI, AMBITI PRODUTTIVI DI RILIEVO SOVRACOMUNALE, ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO RURALE




Figura 2.1.3 – tavola 5 – Assetto strategico della mobilità

TAVOLA 6 - PROGETTO RETI ECOLOGICHE




Figura 2.1.4 – tavola 6 – Progetto reti ecologiche

2.2 STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

2.2.1 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)

Il P.S.C. definisce le scelte strategiche di assetto e sviluppo, di tutela ambientale e storico – culturale del territorio comunale, concorrendo alla salvaguardia ed allo sviluppo sostenibile del territorio, al miglioramento delle condizioni ambientali e di qualità della vita urbana.

Del P.S.C. del Comune di Ravenna, adottato con delibera di C.C.P.V. n. 117/2005 ed approvato con delibera di C.C.P.V. n. 25/2007, è stata approvata la “Variante al PSC 2018” con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 222989/156 del 11/12/2018.

La Tavola del P.S.C. – Variante 2018 riporta gli elementi dei seguenti sistemi:

- Rete ecologica;
- Paesaggio;
- Emergenze nei paesaggi;
- Luoghi della riqualificazione ambientale/ecologica/paesaggistica;

Nei paragrafi successivi sono trattati gli elementi interessati dalle aree di progetto.

Art.35 Luoghi della riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica

12. Le Aree di riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica individuate dal PSC sono:

- a) Ara 1 - Foce Reno
- b) Ara 2 - Marina Romea nord
- c) Ara 3 - Marina Romea sud
- d) Ara 4 - Ex discarica
- e) Ara 5 - Ex Zuccherificio di Mezzano
- f) Ara 6 - Pialassa Piombone
- g) Ara 7 - Via Piomboni
- h) Ara 8 - La Cherubina
- i) Ara 9 - Foce Fiumi Uniti
- j) Ara 10 - ex cava dell'aeroporto
- k) Ara 11 - Lido di Dante sud
- l) Ara 12 - Ex cava Fosso Ghiaia
- m) Ara 13 - Isola della Bevanella
- n) Ara 14 – Cava del Bevano
- o) Ara 15 - La Manzona**
- p) Ara 16 - Anse e foce del Savio

Art.60 Ambito agricolo di valorizzazione turistico paesaggistica (Aavtp)

1. Il PSC individua, all'interno dello Spazio rurale, il Distretto turistico di Ravenna Sud come specifico ambito di vasta estensione, esterno alle aree di pregio naturalistico e alle aree di integrazione al sistema ambientale, all'interno del quale potranno essere realizzate attrezzature di rilevante interesse turistico, con i relativi servizi ricettivi e di ristorazione. Le previsioni sono soggette ad Attuazione indiretta con selezione di cui all'art.22, comma 5.
2. Sarà compito dell'Amministrazione valutare le proposte presentate dai privati, corredate da uno specifico studio che ne dimostri il rilevante interesse per lo sviluppo turistico del distretto, la fattibilità dal punto di vista imprenditoriale e la sostenibilità ambientale e di carico urbanistico.
3. Le attrezzature turistiche potranno essere di tipo sportivo (golf, grandi centri sportivi), ricreativo (parchi tematici), culturale (centri congressuali, musei). Le relative attrezzature di pertinenza dovranno essere limitate ai servizi di tipo ricreativo e di ristorazione (hotel, ristorante, club house).
4. La superficie utile massima complessiva è prevista in 50.000 mq, da articolare nei diversi POC sulla base dell'effettivo interesse dell'iniziativa, anche attraverso procedure di tipo concorsuale. Il POC potrà definire quali usi e quali strutture non concorrono a determinare superficie utile.




Figura 2.2.1.1 – sistema paesaggistico - ambientale

2.2.2 Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.)

Il R.U.E., approvato con D.C.C. n.77035/133 del 28/07/2009, è lo strumento urbanistico che contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione, nonché delle destinazioni d'uso. Lo stesso contiene, altresì, le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, la disciplina degli elementi architettonici ed urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Art. IV 1.14 Perimetri e limiti

Il RUE nelle tavole RUE 2, RUE 4 individua le Fasce di rispetto arginale dei corsi d'acqua principali; con una profondità di m 30 dal piede esterno a campagna degli argini. Entro tali fasce è vietata ogni NC, sono fatte salve le previsioni contenute nel RUE e nel POC vigenti alla data di entrata in vigore dei rispettivi Piani di Bacino. Per gli edifici esistenti entro tale

fascia, nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse per singola componente, sono consentiti i seguenti interventi di:

- MS, RS, RRC, D. Tali interventi qualora comportino aumento del rischio idraulico necessitano del nulla osta del competente Servizio di area dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
- RE anche con ampliamenti/sopraelevazione solo sul lato opposto all'argine, previo nulla osta idraulico del competente Servizio di area dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
- demolizione con ricostruzione obbligatoriamente fuori dalla fascia di rispetto e previo parere del competente Servizio di area dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. È inoltre indicata sulle tavole RUE 2 la fascia di rispetto inedificabile di m 10 dal piede arginale del Canale Emiliano Romagnolo (CER). Tale fascia di inedificabilità vale anche per i canali facenti parte della rete scolante di competenza dei Consorzi di Bonifica riportati nell'elaborato gestionale RUE 10.5. Gli interventi eccedenti la MO su edifici esistenti ricadenti in tale fascia, nel rispetto della disciplina di componente, sono subordinati a Nulla-Osta del Consorzio di competenza ove previsto nelle rispettive Regolamentazioni.

Art. V.2.6 Zone umide artificiali di recente formazione

3. Per le zone umide ricadenti in Ambiti di valorizzazione naturalistica Avn e/o in Aree di riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica Ara di cui all'art. 35 del PSC e individuate nelle tavole RUE 2, sono ammissibili gli interventi previsti dal POC previo i PUA. Qualora in tali Ambiti e/o Aree siano presenti cave in attività tali piani dovranno tener conto e/o integrare i progetti di ripristino delle cave stesse elaborati ai sensi della L.R. 17/91.

Art. IV 1.2 Articolazione della rete ecologica

Le componenti del Primo livello di cui al punto a) del precedente c1 sono:

- Matrice primaria (sono le aree che costituiscono l'ossatura della rete ecologica. Esse sono aree naturali di grandi dimensioni e/o di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni florofaunistiche)
- Connessioni primarie (sono le aree naturali con struttura lineare e continua, che svolgono la funzione di connettere fra loro le aree di alto valore naturale – matrici primarie - e di costituire habitat adeguati per alcune specie di avifauna, nonché di garantire le connessioni e le relazioni dinamiche tra ecosistemi e biotopi)
- Aree di integrazione della rete ecologica (sono le aree ad uso agricolo da rinaturalizzare limitrofe alle matrici primarie e/o secondarie. Hanno funzione protettiva e di riduzione della frammentazione delle matrici e delle connessioni, concorrono all'ampliamento della rete ecologica nel suo complesso)
- Gangli primari (sono gli elementi areali di concentrazione di particolari specie e habitat, la cui funzione è quella di assicurare punti per la sosta e/o nidificazione delle specie).

Art. III 1.4 Obiettivi di località

1. Gli Obiettivi di località indicano finalità, indirizzi, attenzioni e prescrizioni che si devono perseguire nella fase di attuazione del RUE nei luoghi individuati nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4 ed indicati con specifica numerazione progressiva; tali obiettivi sono riportati nell'elaborato RUE 5.1 Allegato B) costituente parte integrante e sostanziale alle presenti norme.
2. Qualora gli Obiettivi di località non riportino i parametri edilizio-urbanistici e/o gli usi ammessi si applicano quelli definiti dalle specifiche norme di componente.

Dalla consultazione della Relazione relativa alle "Policies attuate e monitoraggio dei risultati raggiunti" del Piano, emerge che, in termini assoluti, lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del fotovoltaico, per il quale gli obiettivi dello scenario tendenziale¹ del P.E.R. sono pari a 2.53 MW (in linea con gli attuali tassi di penetrazione del fotovoltaico in Emilia - Romagna), mentre quelli dello scenario obiettivo, pari a 4.3 MW, appaiono più lontani da raggiungere.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico preso in esame intende senza dubbio concorrere al raggiungimento di tali obiettivi.

3.2 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (P.A.I.R. 2020)

Il Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.) 2020, primo Piano di livello regionale per il risanamento e la gestione della qualità dell'aria, è stato elaborato dalla Regione Emilia - Romagna in attuazione del D. Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Il Piano è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 Aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 Aprile 2017, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Il P.A.I.R. è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia - Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea. L'orizzonte temporale massimo per il raggiungimento di suddetti obiettivi è fissato all'anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali. Il P.A.I.R. individua, altresì, alcune misure da attuarsi in fase successiva, in un'ottica di programmazione di lungo periodo, al fine di mantenere i risultati conseguiti a fronte del prevedibile cambiamento del contesto socio - economico.

Lo scenario di Piano, ottenuto mediante il confronto tra gli scenari "di riferimento", "tendenziale" e "obiettivo di piano", mostra il rispetto, all'anno 2020, dei valori limite per gli inquinanti atmosferici critici PM10, PM2,5, NOX su quasi tutto il territorio regionale. Il Piano considera che possano verificarsi superamenti dei limiti di legge residui, in particolar modo negli anni meteorologicamente più sfavorevoli ed in ogni caso localizzati in porzioni limitate di territorio; nell'eventualità che suddetti superamenti si verificassero, il Piano prevede misure aggiuntive.


Di seguito si riportano i principali articoli delle Norme Tecniche di Attuazione analizzati per la discussione del caso in esame.

Art. 4 – Zonizzazione di superamento

In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest caratterizzate da una qualità dell'aria omogenea.

Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e di ossidi di azoto (NOx).³ A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.

L'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico in progetto è ricompresa in "area superamento PM10" (cfr. Allegato 2-A) ed entro la zonizzazione "IT0893" (cfr. Allegato 2-B), come desumibile dalla Figura 3.2.1. Si specifica, inoltre, che l'area di cui trattasi è posizionata in campo aperto.



Allegato 2 - B - Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.Lgs. 155/2010




Figura 3.2.1 – Allegati 2-A e 2-B della Relazione di Piano (P.A.I.R. 2020 Emilia - Romagna).

Art. 12 – Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano – romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell’aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

- riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM10 al 2020;
- riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020;
- riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020;
- riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;
- riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020.

2. Il Piano, anche in attuazione dell’articolo 13 del D. Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori

obiettivo di cui all'allegato VII del D. Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Gli obiettivi di Piano, oltre ad essere espressi in termini di riduzione rispetto alle emissioni riscontrate nel 2010 (cfr. articolo 12 sopra richiamato), sono ulteriormente declinati per settore (produzione energia elettrica, riscaldamento edifici, industria, estrazione combustibili fossili, uso solventi, trasporti su strada, altri sorgenti mobili, rifiuti ed agricoltura) e suddivisi per Provincia.

Art. 20 – Saldo zero

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano "la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo".

Come specificato nel § 9.7.1. della Relazione di Piano per "ridotto al minimo" s'intende il fatto che "siano state adottate tutte le possibili misure di mitigazione che comportano la minimizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Le eventuali misure di compensazione dovranno essere prescritte tenuto conto anche della sostenibilità economica".

L'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare). Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO₂ e di altri inquinanti) rispetto alla produzione di energia da fonti energetiche tradizionali. Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al suo contenimento globale, il progetto in esame è valutato favorevolmente e non presenta elementi di contrasto con gli obiettivi di Piano.

3.3 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire "un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]" (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 49/2010 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni".

Dopo un lungo iter, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per essere approvati in data 3/03/2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 nonché dell'art. 4 del D. Lgs. 219/2010.

Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del "Programma di Misure" relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (ex art. 7, c. b) del D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (elaborate, approvate e pubblicate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 49/2010) si è basata la diagnosi di criticità condotta nel P.G.R.A. che definisce, "in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. [...] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati."

Per il Piano in esame è stata, inoltre, verificata la coerenza con la previgente pianificazione di bacino del F. Po per l'assetto idrogeologico (P.A.I. e P.A.I. Delta). Verificato che il P.G.R.A. "agisce in un'ottica di efficace coordinamento con il PAI e con la Pianificazione di emergenza della Protezione Civile", si è palesata la necessità di procedere ad un aggiornamento degli elaborati

3.4 PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.I.A.E.) E PIANO COMUNALE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.A.E.)

Il Piano Intraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) è lo strumento di pianificazione provinciale che costituisce parte del P.T.C.P. e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive e, più in generale, della filiera dell'estrazione e lavorazione dei materiali inerti.

La cava interessata nel PAE 2006 risulta non più attiva con la dichiarazione della sua chiusura con gli atti del 13/05/2009 restituendo il deposito cauzionale.

Nel PAE variante 2010 notiamo infatti che non risulta una cava né esaurita né in attività.




Figura 3.4.2 – Stralcio della tavola A01 “Carta dello stato di fatto” del P.A.E. Variante 2010 Controdeduzioni, in corrispondenza dell’area di progetto indicata con circoletto rosso (fuori scala).

4. CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO ALLA NORMATIVA DI SETTORE VIGENTE

4.1 DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE REGIONE EMILIA – ROMAGNA PROGR. N28 DEL 6 DICEMBRE 2010 (LINEE GUIDA REGIONALI)

Il 6 Dicembre 2010 l'Assemblea Legislativa dell'Emilia - Romagna ha emanato la Delibera n. 28 avente come oggetto la "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica". Nell'Allegato 1 della Delibera sono elencati e descritti i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici nell'ambito della Regione Emilia - Romagna; per l'individuazione e la localizzazione delle aree e dei siti disciplinati dall'Allegato in oggetto "occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi."

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo			Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
1	Zone di particolare tutela paesaggistica, come perimetrata nel PTPR, ovvero nei piani provinciali e comunali che ne abbiano dato attuazione.	1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.P.R.)	L'area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.
		1.1 sistema forestale e boschivo (art. 10 P.T.P.R.)	
		1.2 zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 P.T.P.R.)	
		1.3 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 P.T.P.R.)	
		1.4 crinali, individuati dai P.T.C.P. come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, c.1, lettera a., del P.T.P.R.	
		1.5 calanchi (art. 20 c. 3 P.T.P.R.)	
		1.6 complessi archeologici ed aree di accertata consistenza archeologica (art. 21 c.3 lettere a. e b1. del P.T.P.R.)	
		1.7 immobili e aree di notevole interesse	

Al punto A) di tale Allegato sono elencate le aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (Tabella 4.1.1).

Aree considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo		Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
	<p>pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141bis del medesimo Decreto Legislativo</p> <p>1.8 aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della L. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"</p>	
2	Le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.	L'area di progetto non è interessata da alcuno degli elementi di tutela in oggetto.
3	Le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/1991 nonché della L.R. 6/2005.	
4	Le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000, designata in base alla Direttiva 92/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale), nonché delle Zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/1991, nonché della L.R. 6/2005.	
5	Le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate sulla base della Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti le acque lentiche costiere, così come individuate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1224/08.	

Tabella 4.1.1 – Valutazione sintetica della coerenza con le disposizioni del Punto A) dell'Allegato 1 della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 28 del 2010.

Nella Tavola fuori testo 4.1.1 è riportato lo stralcio della "Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici - Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")", con l'indicazione dell'area interessata dalle installazioni di progetto. In riferimento a tale carta, si specifica che essa "costituisce una rappresentazione meramente ricognitiva delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo (lettera A dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010) e di quelle considerate idonee all'installazione degli stessi (lettera B dell'allegato I alla D.A.L. n. 28/2010)".

Dalla lettura della "Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici", analizzata congiuntamente alle indicazioni contenute nella Deliberazione, si evince che l'area interessata dal progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra in valutazione non ricade in nessuna delle aree prese in considerazione dal punto C) dell'Allegato 1 riporta l'elenco delle "Aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra", senza i limiti di cui alla lettera B) della stessa Deliberazione (in termini di proprietà e potenze installate). Al punto 1.h) di tale elenco sono ricomprese le "aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava". Nel caso in esame, l'impianto fotovoltaico in progetto ricade, appunto, all'interno di un'ex area di cava ripristinata per un utilizzo di tipo agricolo, nella quale, peraltro, le attività di coltivazione si sono rivelate estremamente difficoltose e con rese scarse, tali da indurre il proprietario a non coltivare i terreni limitandone l'impiego al solo taglio dell'erba 1-2 volte all'anno; questa condizione è, appunto, riconducibile alle pregresse attività estrattive condotte nel sito e alla presenza di argille sostanzialmente sterili per uno sfruttamento agricolo produttivo. L'interessamento di una ex cava, per quanto ultimata ormai da tempo, rappresenta certamente un elemento aggiuntivo di coerenza del progetto con la filosofia introdotta dalla Delibera regionale, volta sostanzialmente a favorire l'ubicazione degli impianti fotovoltaici in aree potenzialmente degradate da attività antropiche pregresse.

4.2 AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS N387/2003 ss.MM.II

Il D. Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii., "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", imposta la politica sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.

Il Decreto è principalmente finalizzato a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario e a favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili; si applica in particolare all'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel Decreto sono presenti, inoltre, le norme per l'incremento della quota minima di energia da fonte rinnovabile che i produttori devono acquisire sul mercato o produrre in proprio.

L'articolo 12 del D. Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii., che definisce gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come opere "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", ha introdotto importanti indicazioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative: è, infatti, previsto che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico.

Il D. M. 10/09/2010 specifica che i contenuti minimi per l'autorizzazione unica sono riportati al punto 13.1 dello stesso, dove viene specificato che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica è corredata da:

progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;

relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo [...];

la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW.

Nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; [...]

preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le

disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera Aeeg ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente;

al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al Dpcm 12 dicembre 2005;

ove prescritta, documentazione prevista dal D. lgs. 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);

ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;

impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, [...];

nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;

copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3.

L'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato 1.

Il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Il DM 10/09/2010, inoltre, specifica quali siano le opere connesse all'impianto, individuate al punto 3 dello stesso Decreto; nello specifico tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, [...] In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e inclusi da Tema nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e all'approvazione del Ministero sviluppo economico. [...]

Fatto salvo quanto disposto dal punto precedente, le infrastrutture di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale inserite nell'elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di detta rete sono considerate opere connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

In riferimento alle connessioni alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi sulla linea di distribuzione per cui è prevista la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra le opere connesse sono comunque inclusi gli interventi necessari al collegamento del singolo impianto alla linea stessa, a prescindere dal loro assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, indicati e concordati dal produttore nel preventivo.

4.3 NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE ALLA LINEE ELETTRICHE

La scelta localizzativa dell'impianto fotovoltaico ha tenuto debitamente conto anche della necessità di garantire un

collegamento (tecnicamente ed economicamente fattibile) alla rete elettrica MT esistente.

L'area progettuale scelta per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico su lago di ex-cava dismessa è collocata in aderenza alla Centrale di Alta Tensione di proprietà di Enel Distribuzione Spa.

Questo permette di ottenere collegamento diretto alla Centrale senza necessità di prevedere cavidotti MT tra l'impianto e il punto di connessione su strade o terreni di altre proprietà.

La scelta effettuata permette quindi di ottimizzare l'impiantistica in funzione della disponibilità del terreno, ottimizzare i costi e ridurre l'impatto ambientale dei raccordi alla linea AT esistente, ottimizzare i tempi di fuori servizio della linea AT necessari per la messa in servizio dei raccordi e della SE RTN e ridurre fortemente le perdite di energia prima della immissione in rete.

5. PRESENZA DI ALTRI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

I principali strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come "Direttiva Uccelli", e la Direttiva 92/43/CEE, nota come "Direttiva Habitat". Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due direttive prevedono, inoltre, la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), se identificate in base alle specie e agli habitat della "Direttiva Habitat". L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il D.P.R. 08/09/1997 n.357, recante attuazione della summenzionata Direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea.

Con riferimento al summenzionato D.P.R., la Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna con la Deliberazione 15 luglio 2002 n.1242 ha approvato l'elenco aggiornato e le nuove perimetrazioni delle aree regionali designate o da designare come pSIC (proposte di Siti di Importanza Comunitaria).

Nella Figura 5.1 è visibile la posizione dell'area dell'impianto nei confronti delle Aree SIC e ZPS più prossime.

Come è possibile verificare anche dall'Elaborato l'Area Tutelata più vicino e la IT4070010 denominata Pineta di Classe distante 1.200 metri. Non è quindi necessario attivare una valutazione di incidenza



Figura 5.1: posizione dell'Area occupata dall'Impianto rispetto alle aree Sic e ZPS più vicine

6. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO – CULTURALE PAESAGGISTICI

6.1 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

L'ambito entro cui saranno installati i pannelli fotovoltaici e le cabine dell'impianto in progetto non interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 s.m.i., articolo 142, comma 1, lett. c) e lett. g)2.

In relazione a quanto sopra esposto l'intervento, sia per quanto riguarda l'impianto che per quanto riguarda le opere connesse, non interessa aree vincolate e non richiede l'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica. Il SIA è comunque corredato da una Relazione di approfondimento degli aspetti paesaggistici, in cui sono effettuate valutazioni dettagliate sull'inserimento paesaggistico del progetto riportando anche appositi fotoinserti.

Si evidenzia, infine, che ai sensi del punto 13.3 ex Allegato al D. M. 10 Settembre 2010 è stata effettuata comunicazione alla competente Soprintendenza "per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela [...] in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica."

7. ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, INTESE, CONNESSIONI, LICENZE, PARERI DA ACQUISIRE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Affinché l'intervento in progetto possa essere realizzato dovranno essere richieste le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri o nulla osta riepilogati sinteticamente nella tabella seguente (Tabella 7.1.1). Per la definizione dell'elenco completo e degli Enti convocati in Conferenza dei Servizi si rimanda alla consultazione della documentazione amministrativa allegata all'istanza.

Ente Competente	Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta
Regione	Valutazione Impatto Ambientale
A.R.P.A.E. - SAC	Autorizzazione Unica impianto fotovoltaico
Provincia di Ravenna – Settore Pianificazione	Variante urbanistica
Comune di Ravenna	Variante urbanistica
Comune di Ravenna	Autorizzazione/concessione per accessi, attraversamenti
Comune di Ravenna	Deroga distanze di rispetto strada comunale

Tabella 7.1.1 – Riepilogo autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, assensi comunque denominati per la realizzazione dell'intervento in progetto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e dell'art. 15 della L. R. 4/2018, nel caso di procedimenti di V.I.A. di competenza regionale, la procedura di V.I.A. nonché la valutazione ed il rilascio di tutte le altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, sono ricompresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Ente Competente	Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta
Comune di Ravenna	Autorizzazione per vincolo idrogeologico
Enti militari (vedi elenco allegato all'istanza)	Pareri/nulla osta/riscontri di competenza
Agenzia delle Dogane	Parere
A.U.S.L.	Parere sanitario
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Ravenna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parere in merito all'interessamento di aree contermini individuate ai sensi delle Linee guida D.M. 10 settembre 2010 2. Nota di riscontro per procedimenti <i>in itinere</i>
ARPAE Servizio territoriale Distretto di Ravenna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parere su impatto acustico 2. Parere su Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti 3. Parere su impatto elettromagnetico
Comando Vigili del Fuoco	Parere

A.R.P.A.E. - SAC	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici ai sensi della L. R. 10/93 ss.mm.ii. (linea > 500 m e di 15000 V – MT)
Regione	Pre-valutazione di incidenza (senza modulo di pre-valutazione)